

Due aporie nel sistema dei riti speciali¹

Opinioni

MARCELLO DANIELE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'accelerazione esasperata: il giudizio immediato custodiale. – 3. Una reviviscenza inquisitoria: il giudizio abbreviato. – 3.1. L'ombra del giudice accusatore. – 3.2. Il rapporto problematico con le indagini difensive. – 3.3. L'efficacia sanante nei confronti delle invalidità probatorie. – 4. Gli auspicabili correttivi.

1. Premessa.

Idealmente parlando, in un sistema processuale ben costruito qualunque deviazione dalle forme del rito ordinario dovrebbe poggiare su solide giustificazioni. Non è questo il caso del nostro ordinamento, laddove il vigente assetto dei giudizi speciali si contraddistingue per almeno due aspetti degenerativi, che ne intaccano la fisiologia e creano delle distorsioni inaccettabili. Si allude al giudizio immediato c.d. custodiale e al giudizio abbreviato. Il primo, introdotto dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, porta all'estremo la logica dell'accelerazione che si trova alla base dei riti che anticipano il passaggio al dibattimento. Il secondo, rimodellato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479, ha abbandonato la logica della negoziazione che lo ispirava nella sua versione originaria, per trovare la sua ragion d'essere nelle sole esigenze ricollegabili all'efficienza processuale; un difetto di fondo a cui non hanno certo posto rimedio le modifiche operate dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 (legge Orlando).

2. L'accelerazione esasperata: il giudizio immediato custodiale.

Il giudizio immediato custodiale (art. 453 commi 1-*bis* e 1-*ter*), come è noto, si basa sull'equiparazione legislativa fra i gravi indizi di colpevolezza a fondamento della custodia

¹ Testo della relazione, con aggiunta di note, svolta al convegno "Il processo penale accusatorio. Dall'intervenuta destrutturazione alla necessaria ricostruzione sistematica" (Roma, 9 giugno 2017).

cautelare in carcere (art. 273 c.p.p.) e l'“evidenza” della prova, richiesta dall'art. 453 comma 1 ai fini del giudizio immediato ordinario.

È un meccanismo che ha una giustificazione molto fragile. Esso muove dallo stigma negativo che l'opinione pubblica nutre nei confronti di chi si trovi in stato di carcerazione *ante delictum*, e lo usa strumentalmente per generare l'illusione di una giustizia rapida ed efficiente.

Altrettanto fragile è il collegamento fra il procedimento cautelare e il procedimento principale che lo sorregge: un cordone ombelicale costruito artificialmente, che trascura le profonde differenze fra i due procedimenti.

Anzitutto dal punto di vista della piattaforma cognitiva a sostegno delle valutazioni relative ai gravi indizi di colpevolezza e all'evidenza della prova. Se è vero che il *thema probandum* è il medesimo – la probabile colpevolezza della persona sottoposta a procedimento – la prima valutazione, però, poggia sul materiale appositamente selezionato dal pubblico ministero (art. 291 comma 1 c.p.p.), mentre la seconda avviene sulla scorta dell'intero fascicolo delle indagini².

Si aggiunga che il legislatore non ha tenuto conto di tutte le implicazioni della provvisorietà della valutazione cautelare. Se, a seguito del riesame o della revoca della misura, l'accertamento dei gravi indizi venisse meno *prima* della richiesta del rito, quest'ultimo non potrebbe essere instaurato (artt. 453 comma 1 *ter* e 455 comma 1-*bis* c.p.p.). Se, per converso, l'accertamento venisse a mancare *dopo* l'ammissione del rito – magari per ragioni occasionali, legate al carico di lavoro del giudice interpellato – il giudizio dovrebbe proseguire, rischiando così di determinarsi irragionevoli disparità di trattamento³.

Né va, infine, trascurato il forte pregiudizio subito dalla difesa in mancanza dell'interrogatorio sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova, previsto dall'art. 453 comma 1 in rapporto all'immediato ordinario. Si è obiettato che quest'ultimo verrebbe surrogato dall'interrogatorio di garanzia a cui la persona in custodia cautelare va sottoposta ai sensi dell'art. 294 c.p.p.⁴. Eppure dovrebbero essere evidenti le differenze che le due tipologie di audizione presentano quanto alle tempistiche e, soprattutto, al contesto di riferimento⁵.

Questi difetti congeniti dell'immediato custodiale, per fortuna, non sono completamente sfuggiti alla giurisprudenza. Se ne è accorta, in particolare, la sentenza *Squicciarino* delle Sezioni Unite, la quale è però riuscita a correggerli solo in parte⁶.

È una decisione pienamente apprezzabile nella misura in cui, mancando espliciti segnali in senso contrario nell'art. 453 c.p.p., ha configurato l'immediato custodiale come una

² V. F. ALONZI, *Di cosa parliamo quando parliamo di rito immediato, ovvero le interessanti implicazioni della sentenza Squicciarino*, in www.lalegislazionepenale.eu, 8 giugno 2015, 26 s.; E. AMODIO, N. GALANTINI, *Sull'incostituzionalità del giudizio immediato custodiale*, in *Dir. pen. cont., riv. trim.*, 3/2013, 44 s.

³ Cfr. R. ORLANDI, *Procedimenti speciali*, in G. CONSO, V. GREVI, M. BARGIS (a cura di), *Compendio di procedura penale*, VIII ed., Milanofiori Assago, 2016, 663 s.

⁴ Così P. TONINI, *Considerazioni sul giudizio immediato custodiale*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 1396 s.

⁵ V. P. RENON, *Obbligatorio ma non troppo... Questioni vecchie e nuove in tema di giudizio immediato "custodiale"*, in www.penalecontemporaneo.it, 20 novembre 2012, 10 s.

⁶ Cfr. Cass., sez. un., 26 giugno 2014, *Squicciarino*, n. 42979.

sottospecie dell'immediato ordinario. Ciò – hanno osservato le Sezioni Unite – significa che, anche quando l'indiziato si trovasse in custodia cautelare, il giudice investito della richiesta di immediato non potrebbe esimersi dall'accertare la presenza dell'evidenza della prova, nonché dall'effettuare l'interrogatorio richiesto dall'art. 453 comma 1.

La sentenza *Squicciarino* ha anche, meritoriamente, precisato che il termine di centotanta giorni dall'esecuzione della custodia a cui allude l'art. 453 comma 1-*bis* vale, a pena di inammissibilità, non solo per lo svolgimento delle indagini, ma pure per la richiesta del rito; una parte della giurisprudenza lo aveva negato⁷, nell'intento di conferire al pubblico ministero una maggiore discrezionalità nella gestione dei tempi del giudizio.

Per converso, la sentenza *Squicciarino* non è altrettanto condivisibile nella parte in cui ha statuito che, qualora il giudice per le indagini preliminari ammettesse erroneamente l'immediato custodiale nonostante l'avvenuto decorso del termine di centotanta giorni, non si verificherebbe nessuna invalidità rilevabile dal giudice del dibattimento: in un'evenienza del genere il diritto di difesa, potendo pienamente esplicarsi nel corso del giudizio, non subirebbe alcun pregiudizio.

È un'affermazione sorprendente. L'inosservanza del termine in questione – così come l'assenza di uno degli altri requisiti previsti dall'art. 453 c.p.p. – vanifica il diritto dell'imputato di fruire del vaglio sull'accusa effettuato nell'udienza preliminare. È difficile non riconoscere, in questi casi, una nullità intermedia per violazione di norme attinenti all'assistenza e all'intervento (artt. 178 comma 1 lett. c e 180 c.p.p.), con la conseguente necessità di una regressione alla fase precedente⁸.

Del resto, che la Corte di cassazione, anche di fronte alle più gravi trasgressioni del diritto di difesa, possieda una certa idiosincrasia verso la logica della regressione, era già emerso dalla criticabile sentenza *Battistella*. In quell'occasione, sempre le Sezioni Unite avevano escluso che la formulazione generica dell'imputazione integri la nullità del decreto di rinvio il giudizio: si tratterebbe di un difetto che, secondo la Corte, potrebbe essere superato nella stessa udienza preliminare, tramite l'integrazione investigativa prevista dall'art. 421-*bis* c.p.p.⁹

Insomma, anche nella riedizione fornita dalla sentenza *Squicciarino*, il giudizio immediato custodiale continua a presentarsi problematico. Nonostante il rafforzamento del vaglio di ammissibilità in capo al giudice per le indagini preliminari, permane il pericolo di una gestione eccessivamente lassista delle sue tempistiche, suscettibile di legittimare spregiudicate manovre tattiche da parte del pubblico ministero¹⁰.

⁷ Così ad esempio Cass., sez. VI, 1 dicembre 2009, n. 47348.

⁸ Cfr. G. VARRASO, *Un (primo) passo in avanti delle Sezioni Unite sulla natura del termine per chiedere il giudizio immediato*, in *Cass. pen.*, 2015, 1009.

⁹ V. Cass., sez. un., 20 dicembre 2007, *Battistella*, n. 5307.

¹⁰ Cfr. G. SPANGHER, *Considerazioni sul processo "criminale" italiano*, Torino, 2015, 22.

3. Una reviviscenza inquisitoria: il giudizio abbreviato.

Il giudizio abbreviato, a differenza del patteggiamento, non è un rito anticognitivo. Ciononostante il secondo risulta, nel complesso, preferibile. Si tratta di un rito apertamente basato sulla negoziazione, e come tale ispirato ad una logica utilitaristica. La difesa mira allo sconto di pena e ai benefici previsti dagli artt. 444 e 445 c.p.p., mentre l'accusa punta al risparmio di tempo e di risorse che derivano dall'interruzione dell'*iter* procedimentale a seguito della pronuncia della sentenza patteggiata. Senza false ipocrisie, l'art. 444 comma 2 esclude chiaramente che, ai fini dell'irrogazione della pena, sia necessario l'accertamento positivo della responsabilità dell'imputato¹¹. Al giudice spetta unicamente verificare la correttezza della qualificazione giuridica e della comparazione delle circostanze, la congruità della pena e l'assenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La componente della negoziazione appare talmente radicata che l'accertamento in questione, anche se fosse prescritto dal legislatore, con ogni probabilità verrebbe effettuato in modo del tutto sommario.

Con ciò non si vogliono certo negare gli esiti distorti a cui il patteggiamento, a causa della sproporzione dei rapporti di forza tra le parti, spesso conduce. Opportunamente, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha indicato il limite minimale di qualsiasi procedura negoziata: il fatto che la rinuncia dell'imputato alle garanzie dibattimentali sia volontaria e consapevole¹². È tutt'altro che agevole, però, neutralizzare i fattori – perlopiù larvati e, come tali, incontrollabili – che possono alterare le scelte della difesa.

Si deve, al contempo, essere consapevoli degli enormi costi dal punto di vista della funzionalità del sistema che un'ipotetica abrogazione del patteggiamento determinerebbe. Non è un caso se quest'ultimo, sia pure con varie declinazioni e sfumature, è previsto nella maggior parte degli ordinamenti.

A seguito del *restyling* operato dalla l. n. 479 del 1999, per converso, il giudizio abbreviato presenta difetti ben peggiori del patteggiamento. Esso è diventato un procedimento inquisitorio nel senso più deteriore del termine; un procedimento, cioè, in cui la difesa rischia di essere pregiudicata in modo davvero eccessivo.

Il paradosso è che l'accesso all'abbreviato è interamente lasciato nelle mani dell'imputato, il quale può ottenere l'instaurazione del rito e la riduzione della pena che ne consegue indipendentemente dalla volontà del pubblico ministero. È un vantaggio iniziale che, tuttavia, non rimane privo di ripercussioni sulle prerogative difensive.

3.1. L'ombra del giudice accusatore.

In primo luogo, il potere unilaterale dell'imputato di interrompere il corso ordinario del procedimento e di farsi giudicare sulla base degli atti di indagine raccolti fino a quel mo-

¹¹ V.P. FERRUA, *Il 'giusto processo'*, III ed., Bologna, 2012, 26 s., 173 s.

¹² Corte eur., 29 aprile 2014, *Natsvlishvili e Togonidze c. Georgia*.

mento viene compensato dal potere *ex officio* del giudice di disporre l'integrazione della piattaforma probatoria, anche in assenza di una richiesta della difesa in tal senso (artt. 438 comma 5 e 441 comma 5 c.p.p.).

Ciò sulla base di un presupposto – la “necessità” ai fini della decisione – dai contorni impalpabili. Optando per l'abbreviato, solo illusoriamente l'imputato si sceglie il materiale istruttorio utilizzabile per la decisione: l'entità di quest'ultimo è, in realtà, determinata dagli interventi del giudice¹³.

L'evidente pericolo di questo meccanismo è che il giudice, anziché, come sarebbe fisiologico, limitarsi ad ordinare l'integrazione per rimediare alle lacune investigative, la impieghi come strumento di ausilio del pubblico ministero, agendo nell'ottica della conferma dell'ipotesi della colpevolezza. In altri termini, che si trasformi in un accusatore, specie nelle situazioni in cui appare plausibile che il pubblico ministero non avrebbe acconsentito all'abbreviato.

3.2. Il rapporto problematico con le indagini difensive.

Altri effetti distorsivi del giudizio speciale di cui si discute derivano dal suo difficile rapporto con le indagini difensive.

Va subito detto che nulla vieta l'impiego nell'abbreviato degli elementi raccolti dal difensore, anche se inseriti nel fascicolo contestualmente alla richiesta del rito o, comunque, immediatamente prima della stessa. Si pensi ad un testimone d'alibi non noto al pubblico ministero, che il difensore fosse riuscito a sentire solo *in limine* alla scadenza del termine di cui all'art. 438 comma 1 c.p.p.

Lo aveva già chiarito la sentenza n. 184 del 2009 della Corte costituzionale, precisando che l'art. 111 comma 5 Cost. non richiede che “il consenso promani dalla parte contrapposta a quella che ha raccolto l'elemento di indagine, e che risulterebbe, quindi, potenzialmente interessata ad escluderlo dal materiale probatorio”. Non è vero, dunque, che “l'imputato potrebbe abdicare al metodo del contraddittorio solo in rapporto agli elementi di indagine raccolti dal pubblico ministero, e non anche a quelli scaturenti da una sua stessa iniziativa investigativa”. Il contraddittorio non serve solo all'accertamento dei fatti, ma costituisce altresì uno “strumento di salvaguardia del rispetto delle prerogative dell'imputato”. L'essenziale è che “i presupposti e le modalità operative del riconoscimento all'imputato della facoltà di rinunciare alla formazione della prova in contraddittorio” non “determinino uno squilibrio costituzionalmente intollerabile tra le posizioni dei contendenti o addirittura una alterazione del sistema”, in violazione del principio di parità fra le parti *ex art.* 111 comma 2 Cost. È un'evenienza che non occorre nel giudizio abbreviato, “ove gli atti di investigazione difensiva acquistano valore solo come effetto della più generale rilevanza probatoria riconosciuta all'intera indagine preliminare, alla pari con quelli

¹³ Cfr. P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, vol. I, *Struttura e procedimento*, II ed., Torino, 2017, 226 s.

dell'indagine del pubblico ministero e quindi con rinuncia generalizzata al contraddittorio per la formazione della prova". Anzi, l'uso probatorio delle indagini difensive è un elemento che contribuisce a riequilibrare le posizioni delle parti, proprio come richiesto dal principio di parità¹⁴.

È un vantaggio per l'imputato che, però, ha un costo: aprendosi nuovi *thema probanda*, sempre la parità fra le parti esige che, a seguito dell'inserimento delle indagini difensive nell'ambito del materiale utilizzabile ai fini della decisione, all'organo di accusa sia garantito il diritto alla controprova¹⁵. Ed è sotto questo profilo che potrebbero generarsi ripercussioni negative per la difesa.

Un modo per tutelare l'accusa è rappresentato dal ricorso ai poteri di integrazione probatoria *ex art. 441 comma 5 c.p.p.* È evidente, però, come il loro impiego in una situazione come questa incrementi il pericolo che il giudice assuma il ruolo dell'accusatore.

Lo stimolo ed esercitare i poteri *ex officio*, poi, sarebbe ancora maggiore quando gli elementi raccolti con le indagini difensive consistessero in dichiarazioni. In casi del genere, qualora il giudice non si attivasse e l'imputato venisse prosciolto, in appello opererebbe il principio enunciato dalla sentenza *Patalano* delle Sezioni Unite¹⁶, ed ora normativizzato dal comma 3-*bis* dell'art. 603 c.p.p.¹⁷: in aderenza al criterio del *direct assessment* patrocinato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo¹⁸, il proscioglimento non potrebbe essere convertito in una condanna, a seguito di una "diversa valutazione" di prove dichiarative ritenute "decisive", senza che nel giudizio di appello si fosse proceduto all'esame dei dichiaranti¹⁹. Così stando le cose, non sorprenderebbe se, per esigenze di economia, qui fosse già il giudice di primo grado a disporre d'ufficio l'assunzione orale delle testimonianze.

Ancora più criticabile un'ulteriore via per preservare il diritto dell'accusa alla controprova: conferire a priori agli elementi raccolti con le indagini difensive un valore inferiore, in quanto non acquisiti da un organo pubblico; ad esempio, affermando che essi potrebbero al più servire come elementi di riscontro dell'attendibilità di altre prove. Una tentazione alla quale non pochi giudici potrebbero cedere, ma dalle conseguenze epistemologicamente inaccettabili: dovrebbe essere la logica induttiva, e non la provenienza, a determinare il peso cognitivo di ciascuna prova.

¹⁴ V. Corte cost., 22 giugno 2009, n. 84.

¹⁵ Cfr. Corte cost., 20 giugno 2005, n. 245.

¹⁶ V. Cass., sez. un., 19 gennaio 2017, *Patalano*, n. 18620, la quale ha esteso al giudizio abbreviato quanto statuito da Cass., sez. un., 28 aprile 2016, *Dasgupta*, n. 27620, in relazione al giudizio ordinario.

¹⁷ "Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale". Anche tale modifica è stata introdotta dalla legge Orlando.

¹⁸ V. Corte eur., 5 luglio 2011, *Dan c. Moldavia*; Id., 4 giugno 2013, *Hanu c. Romania*; più di recente, Id., 29 giugno 2017, *Lorefice c. Italia*.

¹⁹ V., al riguardo, V. AIUTI, *Brevi note in tema di abbreviato d'appello*, in *questa Rivista*, 2017, 323 s.; L. LUPÀRIA, H. BELLUTA, *Ragionevole dubbio e prima condanna in appello: solo la rinnovazione ci salverà?*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 8 maggio 2017.

Rimane una terza strada, già indicata da una parte della dottrina²⁰ e spesso adottata nella prassi, ed ora ufficializzata dall'art. 438 c.p.p. così come modificato dalla legge Orlando: “quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta”²¹.

È, tutto sommato, la soluzione più accettabile, per la ragione che ha il pregio di non distorcere i ruoli dei soggetti processuali. Il diritto alla controprova ne verrebbe assicurato grazie ad un supplemento di indagini gestito interamente dal pubblico ministero, senza intaccare la fisiologica passività del giudice.

Ciò non significa che sia una soluzione completamente indolore. Essa amplia ulteriormente i poteri investigativi dell'organo di accusa, offrendogli un'altra *chance* che si aggiunge alle già tante occasioni che il sistema offre al pubblico ministero per completare il quadro delle indagini²².

3.3. L'efficacia sanante nei confronti delle invalidità probatorie.

Un'ultima ripercussione negativa per la difesa concerne le invalidità degli atti probatori, che con l'abbreviato trovano ampie opportunità di sanatoria.

Il fenomeno è fotografato dal nuovo comma 6-*bis* dell'art. 438 c.p.p., introdotto sempre dalla legge Orlando: la richiesta del rito alternativo “determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio”.

Il superamento delle nullità intermedie e relative si spiega con il fatto che il consenso dell'imputato all'abbreviato equivale ad un'accettazione degli effetti dell'atto invalido, così integrandosi la sanatoria *ex art.* 183, lett. *a*, c.p.p.

Più delicato il discorso relativo alle inutilizzabilità. L'art. 438 comma 6-*bis*, sotto questo profilo, si ispira chiaramente alla sentenza *Tammaro* delle Sezioni Unite. Queste ultime avevano statuito che nel giudizio abbreviato non rileva l'inutilizzabilità c.d. fisiologica, “funzionale cioè ai peculiari connotati del processo accusatorio in forza dei quali il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove, pure assunte *secundum legem*, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 c.p.p.”. Nel rito speciale valgono esclusivamente le inutilizzabilità patologiche: quelle, cioè, inerenti “agli atti probatori assunti *contra legem*, il cui impiego è vietato in modo assoluto non solo nel

²⁰ V. O. MAZZA, *Contraddittorio (principio del)*, diritto processuale penale, in *Enc. dir.*, *annali* VII, Milano, 2014, 264 s. V. anche Corte cost., 7 aprile 2011 n. 117, la quale ha dichiarato inammissibile una questione di illegittimità che mirava all'introduzione del meccanismo in questione, ritenendo la previsione di quest'ultimo di competenza del legislatore.

²¹ V., al riguardo, R. BRICCHETTI, *Arginato il rischio di violazione del contraddittorio*, in *Guida dir.*, 2017, n. 32, 49 s.

²² In senso analogo cfr. M. GIALUZ, A. CABIALE, J. DELLA TORRE, *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 20 giugno 2017, 12 s.

dibattimento ma in qualsiasi altra fase del procedimento, ivi comprese le indagini preliminari, l'udienza preliminare, le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito²³.

Il problema è che il concetto di inutilizzabilità fisiologica è piuttosto scivoloso, risultando suscettibile, in quanto tale, di essere deformato in via applicativa. Ciò è dovuto alla ragione che, in mancanza di un'esplicita limitazione del divieto al solo dibattimento – come ad esempio fanno gli artt. 350 comma 7, 360 comma 5 e 403 comma 1 c.p.p. – la natura di ciascuna inutilizzabilità deve essere ricavata dalle finalità da essa perseguite: un'operazione che, non di rado, determina dubbi e contrasti interpretativi.

Rigorosamente intese, le inutilizzabilità fisiologiche dovrebbero ricomprendere unicamente quelle che mirano a sanzionare la mancata adozione del metodo dialettico nella formazione della prova: è solo quest'ultimo a costituire oggetto di rinuncia da parte dell'imputato ai sensi dell'art. 111 comma 5 Cost. Sono estranei alla categoria, per converso, i divieti probatori dotati di altri scopi. Si pensi all'inutilizzabilità disposta dall'art. 271 comma 1 c.p.p. in rapporto alle intercettazioni eseguite tramite impianti diversi da quelli in dotazione della Procura in violazione dell'art. 268 comma 3. Si tratta di una regola di esclusione che mira a tutelare il diritto alla riservatezza e, quindi, di natura patologica. Eppure la giurisprudenza l'ha ritenuta inoperante nel giudizio abbreviato, affermando che integrerebbe un'ipotesi di inutilizzabilità fisiologica²⁴.

Alla luce di queste considerazioni, è evidente come l'art. 438 comma 6-*bis* c.p.p. rischi di essere manipolato, finendo per allargare a dismisura l'efficacia taumaturgica del rito abbreviato nei confronti dell'inutilizzabilità²⁵.

4. Gli auspicabili correttivi.

Come superare le aporie generate dal giudizio immediato custodiale e dal giudizio abbreviato?

Quanto al primo, vi è da auspicare che la giurisprudenza si attesti sull'interpretazione fornita dalla sentenza *Squicciarino*, omettendo però di seguirla nella parte in cui esclude che il giudice del dibattimento possa dichiarare la nullità assoluta del decreto di giudizio immediato emesso dopo la scadenza del termine di centottanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare.

Se questa linea ermeneutica si consolidasse, il giudizio immediato custodiale verrebbe, di fatto, neutralizzato. Sarebbe un'operazione a costo zero per le esigenze repressive e per la rapidità del procedimento. Anche eliminando i rigidi automatismi introdotti dall'art. 453 comma 1-*bis* c.p.p., è probabile che, nella maggior parte dei casi, lo *status custodiae* verrebbe ugualmente ritenuto equivalente all'evidenza della prova necessaria per l'instaurazione del rito.

²³ Cfr. Cass., sez. un., 21 giugno 2000, *Tammaro*, n. 16.

²⁴ V. Cass., sez. II, 24 febbraio 2016, n. 10134; Id., sez. II, 14 gennaio 2014, n. 3606.

²⁵ Cfr. G. SPANGHER, *La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni*, in *Dir. pen. cont., riv. trim.*, 1/2016, 93.

I problemi aperti dal giudizio abbreviato, dal canto loro, purtroppo non sono superabili in via ermeneutica. Qui occorrerebbe un atto di coraggio da parte del legislatore: *sic et simpliciter*, l'abrogazione del rito speciale. Tale mossa non dovrebbe pesare sull'efficienza del sistema²⁶. È ragionevole pensare che gli spazi attualmente coperti dall'abbreviato sarebbero in buona parte riempiti dal patteggiamento sulla prova (artt. 431 comma 2, 493 comma 3 e 500 comma 7 c.p.p.), specie qualora quest'ultimo venisse esteso alla fase antecedente alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio. I due meccanismi, per molti versi, non sono dissimili, comportando entrambi una contrazione del procedimento a fronte del consenso all'uso probatorio degli atti di indagine. Il patteggiamento sulla prova ha, in più, il pregio di non estromettere il pubblico ministero, evitando gli inconvenienti per la difesa che, come abbiamo detto, discendono dall'azzeramento della negoziazione determinata dall'abbreviato.

Non va trascurato, in ogni caso, che qualunque rimaneggiamento dell'assetto dei riti speciali è destinato a rimanere inefficace fino a quando il legislatore non riuscirà a razionalizzare le scansioni del rito ordinario e la disciplina della prescrizione: un obiettivo che difficilmente il *restyling* operato dalla legge Orlando riuscirà a conseguire.

²⁶ Per una critica allo stereotipo dell'efficacia deflattiva dell'abbreviato v. R. ORLANDI, *L'insostenibile lunghezza del processo penale e le sorti progressive dei riti speciali*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 22 s.